

N. 1327

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CURSI, BOLDI e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2009 (*)

Modifiche alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie

(*) Testo ritirato dal presentatore.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge interviene, a titolo di modifica, sulla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo per le persone danneggiate in modo irreversibile in seguito a vaccinazioni obbligatorie.

In particolare, con l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge citata, si intende estendere l'indennizzo anche a coloro che, pur essendo riconosciuti danneggiati da vaccino secondo il prescritto nesso causale, tuttavia non ne abbiano beneficiato per decorrenza dei termini.

A tali soggetti, conseguentemente, viene estesa l'applicazione dei successivi commi e articoli della legge così modificata.

Inoltre, la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 229 del 2005 prevede che il decesso conseguente alla vaccinazione obbligatoria, in virtù del quale viene riconosciuto in capo all'avente diritto l'opzione tra l'ulteriore indennizzo e un assegno *una tantum*, non debba necessariamente essersi verificato successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge. Viene quindi eliminato il limite temporale previsto invece dalla norma che, con questo disegno di legge, si va a modificare.

Così come si ha un'estensione, tra gli aventi diritto, anche ai fratelli, senza limitazioni di alcun genere.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1:
- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «*I*-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta alle condizioni ivi stabilite, anche ai soggetti danneggiati da vaccinazione il cui nesso causale sia riconosciuto, ma che non siano stati indennizzati ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per decorrenza dei termini.»;
- 2) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli.»;
- *b)* all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «Ai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.